

Codice DB1424

D.D. 27 ottobre 2014, n. 2928

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Massello (TO).

Visto il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4, articolo 14;

Visto il DPGR n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R e 3 agosto 2011 n. 5/R, modificato con DPGR n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

Vista l'istanza n. 21400 (prot. n. 46509/DB1424 del 16/09/2014), inviata dall'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), a firma del Commissario liquidatore Alberto De Gregorio, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

Visto il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Paolo Maria Terzolo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 488;

Considerato che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Massello (TO), foglio 30, particella 15, per una superficie pari a 1,7 ha è un taglio a scelta colturale per gruppi su fustaia mista di faggio e abete bianco;

Considerato che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o boschi da seme;

Considerato che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Forestale;

Considerato che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

Visto il verbale del 22/10/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Flavia Righi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), rappresentato dal Commissario liquidatore, Alberto De Gregorio, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 21400 ricevuta in data 16/09/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Massello (TO), foglio 30, particella 15 per una superficie pari a 1,7 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la realizzazione delle vie temporanee di esbosco (art. 52);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente Determinazione é soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini